RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente regolamento apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, "*Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,* come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2005, n. 85.

Il provvedimento si rende necessario per definire regole che consentano ad una struttura antica e fondamentale come il Corpo Nazionale di avere un assetto moderno e sistemico con il nuovo ordinamento costituzionale, incentrato su un rinnovato rapporto tra apparati dello Stato presenti sul territorio ed Enti territoriali di natura elettiva.

Il regolamento, infatti, riconosce alle Direzioni regionali ed interregionali il ruolo di sedi di decentramento amministrativo per l'esercizio di funzioni e compiti dell'Amministrazione, in ragione dell'esigenza di snellire e semplificare l'attività svolta a livello centrale. Alle medesime strutture viene, inoltre, conferita una maggiore capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni amministrative e dei compiti tecnici da svolgersi in sede locale.

Il completamento dell'assetto organizzativo delle citate Direzioni, a cui è finalizzato il provvedimento in parola, consente alle stesse di assicurare una funzione di coordinamento generale delle attività di soccorso tecnico urgente e di prevenzione incendi, che continuano ad essere affidate alla diretta responsabilità dei Comandi provinciali.

Per quanto concerne i contenuti del provvedimento, gli aspetti più significativi riguardano:

- il coordinamento delle strutture periferiche nel processo di programmazione operativa degli obiettivi annuali, anche al fine di una efficiente ed efficace ripartizione delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché la partecipazione al processo di rilevazione dei risultati dell'azione amministrativa;
- l'ottimizzazione nella gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale;
- il coordinamento generale delle attività dei Comandi provinciali, assicurandone il raccordo con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- la razionalizzazione delle risorse finanziarie e strumentali, anche attraverso la gestione delle procedure contrattuali per la fornitura di beni e servizi che interessano più Comandi provinciali.

Il provvedimento consta di 4 articoli.

L'articolo 1 si compone di due commi:

- il comma 1 integra l'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 314/2002, specificando la denominazione del dirigente generale preposto alla Direzione regionale o interregionale;
- il comma 2 inserisce, dopo il comma 1 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 314/2002, un ulteriore comma, il comma 1-bis, con cui si consolida e rafforza il compito, in parte già affidato alle Direzioni regionali dal D.P.R. n. 314/2002, di elemento di raccordo tra le strutture centrali del Dipartimento ed i Comandi provinciali appartenenti al territorio di competenza. In tale ottica, il Direttore regionale pianifica, coordina e controlla le attività dei Comandi provinciali di propria competenza. Inoltre, il comma 1-bis prevede che in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore regionale o interregionale è sostituito dal comandante provinciale del capoluogo di regione.

L'articolo 2 è composto da sei commi:

- il comma 1 sostituisce la lettera a) dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 314/2002, assegnando al Direttore regionale, accanto ai previsti compiti di pianificazione e coordinamento, anche compiti propulsivi circa gli obiettivi da assegnare, da parte del Dipartimento, ai Comandanti provinciali, al fine di rendere più aderenti alle esigenze del territorio i compiti istituzionali espletati dai Vigili del fuoco;

- il comma 2 inserisce, dopo la lettera a) del comma 3, dell'articolo 3, del D.P.R. n. 314/2002 le seguenti lettere che prevedono:
  - *a-bis*): la facoltà dei Direttori regionali, previa autorizzazione del Capo Dipartimento, di assegnare, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari, ai Comandanti provinciali della regione incarichi e responsabilità di specifici progetti con l'assegnazione delle eventuali risorse, al fine di rispondere con immediatezza e maggiore aderenza alle esigenze del territorio.
  - *a-ter*): la partecipazione, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari, del Direttore regionale nell'ambito del soccorso tecnico, in ragione delle esigenze di ottimizzazione dell'impiego delle risorse sul territorio di competenza, anche mediante la gestione ed il coordinamento operativo della colonna mobile regionale. Tale partecipazione è definita nei 3 punti costituenti la lettera a-ter).
  - *a-quater*): l'assegnazione al Direttore regionale, a seguito di prassi consolidata nel tempo, di compiti gestionali nell'ambito delle risorse umane, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari. Tali compiti sono esplicitati nei punti da 1) a 7) e mirano ad assicurare una risposta più rapida ed efficace dell'apparato di soccorso dell'intera struttura periferica regionale del Corpo nazionale, in relazione alle specifiche tipologie di intervento da effettuare e delle

risorse disponibili sul territorio regionale. L'incremento dell'efficienza del servizio è perseguito anche attraverso la semplificazione delle procedure autorizzative, affidate dalla vigente normativa agli Uffici centrali del dipartimento. Al Direttore regionale viene inoltre assegnata al punto 7) la gestione dei servizi di assistenza previdenziale e contributiva del personale in ambito regionale al fine di snellire i relativi procedimenti amministrativi;

- a-*quinquies*): l'affidamento della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e logistiche, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari, ai Direttori regionali, nell'ambito territoriale di competenza, esplicitata nei punti da 1) a 7), rispondendo all'esigenza - fortemente avvertita - di conseguire l'autonomia gestionale della propria struttura, nonché la riduzione degli oneri istruttori di alcune procedure contrattuali. In tal modo si beneficia di evidenti economie di scala, che derivano dall'accentramento di tali risorse a livello regionale, garantendo altresì condizioni di omogeneità dei servizi sul territorio.
- a-*sexties*): il monitoraggio nell'ambito dei servizi di prevenzione incendi, integrando l'attività di coordinamento conferita dal D.P.R. 29 luglio 1982 n. 577;
- a-*septies*): l'affidamento ai Direttori regionali dell'azione di coordinamento dei Comandi provinciali nell'individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari.
- a-*opties*): la gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dal comma 5 dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari.

- il comma 3 reca una nuova formulazione della lettera c) dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 314/2002, al fine di conferire al Direttore regionale il coordinamento di tutte le componenti specialistiche e specializzate che operano nel territorio di competenza;

- il comma 4 prevede la rappresentanza in sede regionale del Dipartimento per gli aspetti operativi e tecnici, oltre a quella nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo Nazionale – attualmente prevista - coerentemente con il ruolo di raccordo tra centro e periferia affidato ai Direttori regionali;

- il comma 5 inserisce la possibilità, per i Direttori regionali, di svolgere atti gestionali necessari ai fini della pianificazione della formazione da effettuarsi in ambito regionale del personale permanente e volontario e delle attività di addestramento da svolgersi in sede provinciale ed inserisce anche i poli didattici territoriali tra le sedi per lo svolgimento di attività formative.

- il comma 6 inserisce, dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 314/2002, le seguenti disposizioni: *e-bis)*, in cui viene prevista l'assegnazione al Direttore regionale della facoltà di esprimere pareri e formulare proposte al Dipartimento in ordine alle materie di competenza, al fine di trasmettere l'esperienza maturata nel territorio e rafforzarne il ruolo di punto di raccordo tra le strutture centrali del Dipartimento ed i Comandi provinciali, esigenza che supporta anche le disposizioni introdotte alle lettere *e-ter)*, *e-quater)*, *e-quinquies*).

L'articolo 3 inserisce dopo il comma 3 dell'articolo 4 del D.P.R. n. 314/2002, il comma 3-*bis*, che prevede che le disposizioni del presente regolamento operino nel rispetto dei procedimenti negoziali adottati ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

L'articolo 4 reca la norma di invarianza della spesa. Il regolamento prevede unicamente norme di carattere funzionale, sicché esso non può determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Per tale motivo si è omessa la redazione della relazione tecnica.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Titolo: **Regolamento recante integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il regolamento riconosce alle Direzioni regionali ed interregionali il ruolo di sedi di decentramento amministrativo per l'esercizio di funzioni e compiti dell'Amministrazione, in ragione dell'esigenza di snellire e semplificare l'attività svolta a livello centrale. Alle medesime strutture viene, inoltre, conferita una maggiore capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni amministrative e dei compiti tecnici da svolgersi in sede locale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" ; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 e successive modificazioni, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il regolamento sulla organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il regolamento apporta modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, "*Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2005, n. 85.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si fa ricorso alla tecnica della novella per modificare le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, "*Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2005, n. 85.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti conseguenti.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

1) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" ; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 e successive modificazioni, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il regolamento sulla organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Il regolamento risponde all'esigenza definire regole che possono finalmente consentire ad una struttura, antica e fondamentale come il Corpo Nazionale, di avere un assetto moderno e sistemico con il nuovo ordinamento costituzionale, incentrato su un rinnovato rapporto tra apparati dello Stato presenti sul territorio ed Enti territoriali di natura elettiva. Il regolamento, infatti, riconosce alle Direzioni regionali ed interregionali il ruolo di sedi di decentramento amministrativo per l'esercizio di funzioni e compiti dell'Amministrazione, in ragione dell'esigenza di snellire e semplificare l'attività svolta a livello centrale. Alle medesime strutture viene, inoltre, conferita una maggiore capacità operativa per lo svolgimento delle funzioni amministrative e dei compiti tecnici da svolgersi in sede locale.

3) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di migliorare la funzionalità delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi realizzabili sono indicati al precedente par. 2).

Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato sulla base del miglioramento della qualità dei servizi resi dalle Direzioni regionali del Corpo.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Lo schema di regolamento è frutto di procedura di consultazione tra gli Uffici legislativi dei Ministri concertanti e quello dell'Interno.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

E stata valutata la necessità di meglio definire le funzioni delle Direzioni regionali del Corpo.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica in considerazione dell'ordinamento attualmente vigente.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun ~~un~~ impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

Le modalità attuative dell'intervento regolatorio non si discosteranno, sotto il profilo istituzionale, da quelle vigenti in esecuzione delle attuali fonti giuridiche.